

Tribunale di Mantova 26 febbraio 2009 – Pres. Nora - Est. Laura De Simone.

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Modifica dell’art. 182 ter di cui al d.l. 185/2008 – Divieto di transazione del credito IVA - Applicabilità ai procedimenti pendenti – Inizio delle operazioni di voto - Esclusione.

Concordato preventivo – Crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili – Diverso grado di soddisfazione – Trattamento differenziato – Ammissibilità.

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Autonomia – Esclusione – Soggezione del credito dell’amministrazione finanziaria alla sorte del concordato.

La modifica dell’art. 182 ter legge fallimentare di cui all’art. 32, comma 5, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, che esclude dalla transazione fiscale il credito iva, non è applicabile ai procedimenti per concordato preventivo iniziati prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, soprattutto ove abbia già avuto luogo l’adunanza dei creditori ed abbiano avuto inizio le operazioni di voto, termine ultimo, questo, entro il quale devono intervenire eventuali modifiche della proposta. (Ids)

I crediti dei lavoratori, degli enti previdenziali e quelli tributari, benché assistiti da privilegio generale sui beni mobili, hanno posizione giuridica non omogenea in considerazione del diverso grado di soddisfazione ed è quindi legittima la previsione nel piano di concordato preventivo di un loro trattamento differenziato. (Ids)

La transazione fiscale inserita nel piano del concordato preventivo ne condivide gli effetti e le sorti, con la conseguenza che i crediti tributari restano soggetti all’esito della votazione del concordato e del giudizio di omologazione. (Ids)

IL CASO.it

DECRETO

premesso che con ricorso depositato presso la cancelleria fallimentare il 22.10.2008 la società V. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore F.M., ha presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art.160 e ss. l.f., con previsione di pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art.2751 bis c.c. ed ex art.2777 c.c., nonché del creditore ipotecario D.M. S.p.A., che in caso di esecuzione della proposta di concordato avrebbe ottenuto l’integrale soddisfazione del suo credito, suddividendo in 5 differenti classi gli ulteriori creditori, con contestuale richiesta di transazione fiscale (depositata lo stesso 22.10.2008 al competente Ufficio delle entrate):

Classe 1 – enti INPS e INAIL con soddisfazione nella percentuale del 65%

Classe 2 - Erario e Enti Locali con soddisfazione nella percentuale del 25%

Classe 3 – Banca Popolare di Bergamo con soddisfazione nella percentuale del 61,5%

Classe 4 – S. con soddisfazione nella percentuale del 25%

Classe 5 - creditori chirografari con soddisfazione nella percentuale del 10%,

atteso che questo Tribunale con decreto depositato il 31 ottobre 2008, effettuata la valutazione di correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori, ha ammesso, ex art.163 l.f., la società alla procedura di concordato preventivo nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone, commissario giudiziale il dott.* e ordinando la convocazione dei creditori per l’udienza del 26 novembre 2008,

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato,

tenuto conto del parere favorevole espresso dal Commissario giudiziale nominato, ai sensi dell’art.172 l.f., depositato il 22 novembre 2008,

considerato che in sede di adunanza dei creditori e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell’art.177 l.f. è stata ampiamente raggiunta,

come risulta dall'attestato dell'esito della votazione depositato dal commissario giudiziale il 18 dicembre 2008, avendo espresso voto favorevole i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nonché la maggioranza delle classi di creditori (tre su cinque),

osservato che con provvedimento del 24 dicembre 2008 il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 26 febbraio 2009 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f.,

evidenziato che V. S.r.l. in liquidazione si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo,

visto l'ulteriore parere motivato e favorevole del Commissario giudiziale, ex art.180 l.f., depositato il 12 febbraio 2009,

IL CASO.it

considerato che con atto di opposizione depositato il 13 febbraio 2009, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato la debolezza della proposta concordataria in assenza di garanzie offerte dall'acquirente dell'azienda, ha eccepito che il credito IVA non poteva essere oggetto di transazione fiscale e avrebbe dovuto essere interamente assolto dal contribuente, ai sensi della circolare n.40 del 2008, ed ha contestato la congruità della previsione di una percentuale di soddisfacimento del credito del 25% a fronte del 68% offerto a INPS e INAIL,

rilevato che con atto di opposizione depositato il 16 febbraio 2009 Exergia S.p.A. ha eccepito che il proprio credito, inserito tra i chirografari, era lievemente maggiore rispetto a quanto riconosciuto ai fini della votazione e in ogni caso era in parte da imputarsi a imposte provinciali ed erariali e quindi per questa parte assistito da privilegio, ovvero - considerato che l'opponente avrebbe richiesto il rimborso di tali somme all'Erario-, gli stessi importi avrebbero dovuto essere imputati direttamente all'Erario,

osservato che con atto di opposizione depositato il 16 febbraio 2009 M.P.S. Gestione Crediti Banca S.p.A. ha contestato l'entità del credito riconosciuto che doveva essere più correttamente quantificato in €325.052,67, rispondendo la V. S.r.l. in liquidazione anche dei debiti dell'azienda acquistata G.S.,

rilevato che il Collegio in questa sede è chiamato in primo luogo a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato,

IL CASO.it

confermata la sussistenza in capo a V. S.r.l. in liquidazione della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza,

riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata,

considerato, in particolare, che la prospettata vendita degli assets aziendali ad un prezzo superiore a quello di stima consentirà di attribuire anche ai creditori privilegiati assistiti da privilegio generale più di quanto realizzabile in caso di liquidazione dei beni della società istante, trattandosi di situazione del tutto assimilabile a quella in cui dall'esterno è apportata nuova finanza al patrimonio del debitore,

verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge,

rilevato che il Commissario Giudiziale in sede di rilascio di parere motivato ex art.180 l.f., con valutazione condivisibile basata su riscontri documentali, ha effettuato una prognosi di fattibilità del piano sottoposto dal debitore ai creditori, affermando che "le somme a disposizione della procedura, beninteso in presenza di puntuale adempimento delle proprie obbligazioni da parte dei contraenti che si sono impegnati all'acquisto di pressoché tutti gli assets aziendali, in particolare C&A appaiono sufficienti al pagamento dei creditori nella misura proposta dalla società istante",

osservato con riguardo all'opposizione proposta dall'Ufficio Entrate, che non può trovare applicazione nella presente fattispecie il disposto del nuovo testo dell'art.182 ter l.f., come modificato dall'art.32 co.5 6 del D.l. 29.11.2008 n.185, convertito nella L.28.1.2009 n.2, essendo la modificazione legislativa intervenuta successivamente al deposito della proposta concordataria, nonché successivamente all'adunanza del 26.11.2008, in cui si è dato inizio alle operazioni di voto, termine ultimo questo per la modificazione della proposta di concordato, ex art.175 l.f.,

considerato che già questo Tribunale ha valutato che la proposta è rispondente al criterio indicato nell'art.182 ter l.f., nel testo in vigore all'epoca del deposito del ricorso, relativamente al prospettato pagamento parziale del credito tributario assistito da privilegio,

non avendo il Collegio qualificato l'imposta sul valore aggiunto quale tributo costituente risorsa propria dell'Unione europea (in linea con Trib.Bologna 26.10.2006, Trib.Milano 25.10.2007), come del resto esclude anche il nuovo disposto della norma in esame, ed atteso che risulta offerta per detto credito la medesima percentuale e le medesime modalità di pagamento previste per i creditori con identica posizione giuridica ed interessi economici omogenei,

rilevato che questo Tribunale condivide l'orientamento per cui non può affermarsi che i crediti dei lavoratori, privilegiati ex art.2751 bis c.c. (per i quali è offerto il pagamento integrale), i crediti degli enti previdenziali ex art.2753 c.c., per la quota capitale, (per i quali è offerto il pagamento nella misura del 68%) e i crediti tributari (per i quali è offerto il pagamento nella misura del 25%) si trovino in "grado" paritetico, atteso che quand'anche tutti i crediti indicati godano del medesimo privilegio generale sui mobili, essi presentano un ordine di soddisfazione diversa, sancito dagli art.2777 e ss. c.c., e quindi la loro posizione giuridica - giustificata da un differente rilievo economico-sociale- deve valutarsi non omogenea (in questo senso Trib.Pavia 8 ottobre 2008, contra Trib.Piacenza 1 luglio 2008), per cui appare legittima la previsione di pagamenti in percentuali differenti, avuto riguardo alla soddisfazione realizzabile da ciascuno sul ricavato in caso di fallimento,

osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, la transazione fiscale nella specie è inserita nel piano concordatario e quindi ne condivide gli effetti e le sorti, con la conseguenza che i crediti tributari restano soggetti all'esito della votazione del concordato e del giudizio di omologazione,

IL CASO.it

rilevato, con riguardo alle opposizioni proposte da Exergia S.p.A. ed M.P.S. Gestione Crediti Banca S.p.A., che l'eventuale riconoscimento del privilegio dedotto dalla prima ed il maggior credito affermato da entrambe, ove fossero accertati in sede di cognizione ordinaria (Cass.S.U.26.7.1990 n.7562), lasciano comunque inalterato il risultato raggiunto sia con riguardo alla maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto che con riguardo alle maggioranze delle singole classi e quindi non ostano al provvedimento di omologazione richiesto,

considerato che con le opposizioni formulate nessun creditore ha contestato la convenienza della proposta, per cui il giudizio del Tribunale non può estendersi ad una valutazione comparativa di convenienza tra la proposta e le alternative concretamente praticabili, essendo nella specie la scelta di merito e di convenienza riservata ai creditori,

ritenuto, quindi, che sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo,

valutato con riguardo alle spese di lite che il generale principio della soccombenza deve essere temperato con la necessaria costituzione del debitore ai fini dell'omologazione, per cui appare equo condannare gli oppositori, in via tra loro solidale, alla rifusione del 50% delle spese di lite sostenute dalla V. S.r.l. in liquidazione, liquidate come in dispositivo, compensando per il rimanente le spese tra le parti,

IL CASO.it

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo di V. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore F.M., *, condanna gli oppositori alla rifusione delle spese del 50% di lite sostenute dal ricorrente e liquidate per l'intero in €3.100,00, di cui €100,00 spese, €1.000,00 per diritti e €2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando per il rimanente le spese tra le parti, dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati direttamente dal debitore, relazionando ogni sessanta giorni al Commissario giudiziale ed al Giudice delegato e depositando le evidenze dei pagamenti effettuati nel fascicolo della procedura,

dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto,

dispone che il Commissario giudiziale, dott.* sorvegli l'esecuzione del piano concordatario e tenga informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nel pagamento dei creditori e delle spese,

dispone che il Commissario giudiziale, dott.*, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 l.f.,

dispone che, ultimate le operazioni di pagamento, il debitore depositi il proprio rendiconto,

dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo,
manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore ed al
Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori,
manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..
Mantova, li 26 febbraio 2009.